

N. R.G. 15251/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **15251/2021** di RG in opposizione a decreto ingiuntivo n. 3269/2021 (RG 5687/2021) promossa da:

COMUNE DI POLIGNANO A MARE, con l'Avv. Riccardo Pezzuto, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti;

parte attrice opponente

contro

CURATELA FALLIMENTO FIMCO SPA, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo De Franceschi che lo rappresenta e difende giusta autorizzazione del GD del 18.9.2020 e mandato in atti;

parte convenuta opposta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5.4.2022

MOTIVI DELLA DECISIONE

Merita accoglimento l'eccezione preliminare e assorbente, tempestivamente formulata dall'attrice opponente, di incompetenza del giudice adito stante l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 16 della convenzione oggetto di causa, riprodotta nell'atto aggiuntivo (secondo cui "*qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere, anche in corso d'opera in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione e dell'eventuale atto integrativo che non si sia potuto definire in sede amministrativa, è deferita ad un Collegio Arbitrale nelle norme e nella composizione consentita dalla L 109/1994,...*").

L'eccezione di incompetenza non può che essere decisa tenendo conto dell'adesione da parte della convenuta (attore in senso sostanziale) alla indicazione fornita circa la competenza arbitrale.

Come noto, infatti, la clausola compromissoria conserva la propria efficacia nei confronti della Curatela del fallimento che sia subentrata nel contratto che la contempla (cfr. Trib. Bari 29.11.2017 e Cass., 13089/2015), come confermato anche dal contegno processuale assunto nel presente giudizio.



Per le ragioni innanzi illustrate occorre, pertanto, dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e la nullità dello stesso, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione (in questo senso: Cass., 8166/1999, 7990/1977, 11748/2007, ecc).

Trovano, infatti, applicazione i seguenti principi condivisibilmente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'incompetenza per territorio e sicuramente estensibili all'ipotesi del compromesso, secondo cui la sentenza che rileva l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere, ma, al contrario, definisce il giudizio di opposizione, sicché, in virtù della propria competenza funzionale, il giudice dell'opposizione non può rimettere al giudice competente la causa di opposizione, ma deve limitarsi a concludere il giudizio con pronuncia di revoca e/o nullità del decreto opposto (questa giudice aderisce sul punto all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui *“la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria”*, Cass. 9.11.2004, n. 21297).

- che, essendo questo un provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, occorre statuire anche in punto di spese di lite;

- che, tenendo conto dell'adesione all'eccezione di incompetenza, le spese di lite (valore c.d. indeterminabile basso in conseguenza del *decisum*, fasi 1 e 2 in conseguenza della definizione della lite in rito) possono essere parzialmente compensate per metà;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- dichiara nullo e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, per incompetenza del giudice adito;
- condanna la convenuta opposta al pagamento in favore dell'opponente di metà delle spese di giudizio, liquidandole per l'intero in euro 870,00 per esborsi ed euro 2.767,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Bari, 5/4/2022

LA GIUDICE
dott. Teresa Maria Francioso

